



## RAGIONI DELLA DECISIONE

**letti** gli atti di causa;

**esaminata** la documentazione allegata dalle parti;

**premesso** che la società ITACAPITAL ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Salerno decreto ingiuntivo n. 3444/2019, emesso in data 26 novembre 2019 nei confronti di [REDACTED] per l'importo complessivo di euro 6.293,17, oltre accessori;

che il credito trae origine dal saldo debitorio relativo al finanziamento n. [REDACTED] sottoscritto con la Findomestic Banca S.p.A. (*vedi doc. 3 della produzione di parte opponente*), di cui parte opposta si è resa cessionaria a seguito di una operazione di cartolarizzazione comunicata mediante pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 6 ottobre 2018 (*vedi doc. 1 della produzione allegata al fascicolo monitorio*);

che [REDACTED] nella qualità di debitore, ha proposto formale e tempestiva opposizione, facendo valere una serie di eccezioni;

**preso atto** che la società ITACAPITAL si è regolarmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della opposizione poiché infondata e comunque non supportata da idonea documentazione a sostegno dei fatti modificativi o estintivi delle contestazioni sollevate;

**osservato** che parte opponente eccepisce, preliminarmente, l'inefficacia del decreto ingiuntivo, poiché notificato oltre i termini di legge ovvero oltre i 60 giorni stabiliti dall'art. 644 c.p.c., a pena di inefficacia, per la notifica del decreto ingiuntivo al debitore;

che l'eccezione è fondata e merita accoglimento, con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, poiché l'ingiunzione è stata emessa in data 26

novembre 2019 ed è stata notificata il 19 febbraio 2020, ossia ben oltre il termine sancito dall'art. 644 c.p.c.;

**rilevato**, tuttavia, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto;

che, pertanto, il giudice dell'opposizione è comunque chiamato a valutare la fondatezza della pretesa creditoria;

**considerato** che nessuna delle parti ha attivato il procedimento di mediazione disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità della domanda;

che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza, come stabilito dal co. I dell'art. 5 dell'indicato decreto;

**precisato** che tale previsione è da applicare anche nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, ma successivamente alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (co. IV, art. 5 d.lgs. 28/2010);

**atteso** che, nel caso di specie, l'eccezione di parte opponente è tempestiva, poiché sollevata alla prima udienza utile e ribadita con successive note scritte in sostituzione dell'udienza (*vedi note di parte opponente del 17 novembre 2020 e memorie n. I ex art. 183 c.p.c., co. VI*);

**rilevato** che ai sensi dell'art. 5, co. I-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, quale attore in senso sostanziale; che, ove essa non si attivi, la revoca del decreto ingiuntivo è conseguente alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato co. I-bis (SS.UU. Civ., sent. n. 19596 del 18.09.2020 – Rv. 658634-01; Cass. Civ., Sez. III, ord. 159 del 08.01.2021 – Rv. 660180-01; Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 25155 del 10.11.2020 – Rv. 653412-01);

**ritenuto** che il principio di diritto in commento trovi applicazione nei casi in cui il giudice non oneri espressamente una delle parti ad attivare il procedimento di mediazione obbligatoria;

che il caso di specie è pienamente sussumibile nel principio in parola, poiché la società ITACAPITAL non ha attivato la procedura di mediazione, benché la decisione risolutiva del Giudice della nomofilachia sia precedente alla prima udienza utile per far valere o dichiarare d'ufficio l'improcedibilità (*vedi verbale del 2 dicembre 2020*);

**ritenuto**, pertanto, che l'opposizione deve essere accolta, con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica al debitore ingiunto;

che la domanda creditoria deve essere dichiarata improcedibile, per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;

che la condanna alle spese segue il principio della soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo in base ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e ss. mod.;

**P.Q.M.**

**ACCOGLIE** l'opposizione e, per l'effetto, **DICHIARA** inefficace il decreto ingiuntivo n. 3444/2019 del 26 novembre 2019, per le ragioni espresse in parte motiva;

**DICHIARA** l'improcedibilità della domanda di parte opposta, per il mancato preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5, co. I-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010;

**CONDANNA** la ITACAPITAL S.R.L. al rimborso delle spese processuali in favore di NICOLA DI BARTOLOMEO, che liquida in complessivi euro [REDACTED] per onorari di difesa (di cui [REDACTED] per la fase di studio della controversia, euro [REDACTED] per la fase introduttiva del giudizio ed euro [REDACTED] per la fase decisionale, secondo i valori medi; euro [REDACTED] per la fase istruttoria, secondo i valori minimi, in ragione della esigua attività svolta in concreto), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, IVA, CAP e accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. VASSALLO ARTURO, per dichiarato anticipo.

Si comunichi.

Salerno, lì 05/12/2023

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.

Il Giudice unico  
*Dott. Roberto Ricciardi*